



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF019

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	ATTUAZIONE DIR. ATAD DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE FISCALE
RIFERIMENTI	D.LGS. 142/2018 (IN G.U. N. 300 DEL 28/12/2018)
CIRCOLARE DEL	31/01/2019

Sintesi: il D.lgs. 142/2018 nel recepire la Dir. UE 2016/1164 (cd. "ATAD") contro le pratiche di elusione fiscale, ha introdotto una serie di novità, a decorrere dal 2019, in relazione:

- alla deducibilità degli interessi passivi delle società di capitali (ROL)
- ad una serie di operazioni con l'estero (trasferimento di sede; realizzo di plusvalenze; ecc.)
- alla definizione di holding finanziaria o "industriale".

Il D.lgs. n. 142 del 29/11/2018 ha recepito la Dir. UE n. 1164 del 12/07/2016 (cd. "ATAD"), finalizzata ad introdurre disposizioni a contrasto dell'elusione fiscale.

Nel seguito si analizzano le novità più rilevanti, entrano in vigore a decorrere dal 2019, ove non diversamente specificato.

DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'art. 1 del D.lgs. 142/2018 sostituisce integralmente l'art. 96 TUIR in tema di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires, di cui rimangono inalterate alcune disposizioni ed il meccanismo principale di deduzione, riferito al ROL.

Disciplina vigente: in sintesi, prevede che:

- l'**eccedenza** degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi sia **deducibile** nel **limite del 30% del ROL della gestione caratteristica**, cioè della differenza tra il valore e i costi della produzione (co. 1, lett. a) e b), art. 2425, C.C.), con **esclusione** delle voci relative **all'ammortamento** delle immobilizzazioni e ai **canoni di leasing** risultanti dal C.E.
- la **quota del ROL non utilizzata** per la deduzione degli interessi passivi del periodo di competenza può essere **portata ad incremento del ROL dei periodi d'imposta successivi**.

Con una prima modifica si prevede che **gli interessi passivi siano deducibili**, in ciascun periodo d'imposta, **fino a concorrenza**:

- dell'ammontare complessivo degli **interessi attivi** e proventi finanziari assimilati **di competenza** del periodo d'imposta (come in passato)
- degli **interessi attivi/proventi finanziari assimilati riportati da anni precedenti**.



ATTENZIONE: per effetto della modifica, i limiti di deducibilità **si estendono** anche agli **interessi passivi/oneri finanziari assimilati che sono stati capitalizzati**.

Esempio: una Srl costruisce un impianto spendendo €. 600.000, di cui €. 40.000 di interessi passivi capitalizzati:

- ✓ fino al 2018 la quota capitalizzata non transitava dal ROL.
- ✓ dal 2019 la società dovrà sottoporre gli interessi di €. 40.000 alla verifica del ROL; supponendo un ROL pari a €. 100.000, dovrà rendere in deducibili 10.000 € di interessi passivi (procedendo comunque ad ammortizzare 600.000 € di costo storico).

L'eventuale eccedenza di interessi passivi è **deducibile** nei limiti:

- del **30% del ROL del periodo**
- e del **30% del ROL riportato da periodi precedenti**.



ATTENZIONE: in passato, il Rol a riporto da periodi precedenti non subiva un nuovo limite del 30% (andandosi direttamente a sommare al 30% del ROL di periodo).



PRIORITA' DI UTILIZZO: viene specificato che:

- ✓ deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL del periodo d'imposta
- ✓ e successivamente il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire dal più remoto

AMBITO OGGETTIVO (comma 3)

L'ambito oggettivo di applicazione non cambia in modo sostanziale rispetto al passato. Esso riguarda:

- ✓ gli **interessi, attivi e passivi**, nonché gli **oneri/proventi finanziari** ad essi assimilati, che siano **qualificati** come tali dai principi contabili adottati
- ✓ e per i quali tale **qualificazione contabile sia confermata** dalla disciplina di riferimento.

Inoltre, per assumere rilevanza devono derivare:

- da una **operazione o da un rapporto contrattuale** che hanno **causa finanziaria**
- o da un **rapporto contrattuale** contenente una **componente di finanziamento significativa**.



Nota: quale regola generale, gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili.

Infrastrutture pubbliche: i co. 8 e 9 escludono dal test errori gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici e a lungo termine, prevedendo per essi delle disposizioni specifiche.

ATTENZIONE: SOCIETÀ DI LOCAZIONE IMMOBILIARE:

- l'art. 14 abroga l'art. 1 c. 36 L. 244/2007 che prevede l'esclusione da ROL per gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
 - tuttavia la norma è stata **ripristinata dalla Legge di Bilancio 2019**.
- La specifica disciplina continuerà, dunque, ad essere applicata.

IL ROL DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Per effetto delle modifiche, **in luogo di assumere il valore del ROL** sulla base delle voci che lo compongono nella loro quantificazione **contabile**, si dispone l'**utilizzo di un ROL fiscale**:

- dato (come in passato) dalla **differenza tra il valore e i costi della produzione indicati nel C.C.** (art. 2425, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al n. 10), lett. a) e b), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di leasing di beni strumentali)
- **ma assunti** nella misura risultante dall'applicazione delle **disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa**.



Nota: non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

DESCRIZIONE	IMPORTI
Interessi passivi	€ 50.000
Interessi attivi	€ 10.000
Interessi passivi direttamente deducibili	€ 10.000
Eccedenza interessi passivi	€ 40.000
ROL FISCALE (si tralascia la specifica dei conteggi fiscali delle varie poste)	€ 120.000
Limite del 30% del ROL	€ 36.000
Quota di interessi passivi indeducibile	€ 4.000

Disposizioni transitorie: per evitare distorsioni nel passaggio dal **ROL contabile al ROL fiscale**, viene chiarito che per la **determinazione di quest'ultimo**:

- **non si dovranno considerare** i componenti di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel C.E. dell'esercizio in corso al 31/12/2018 o di uno degli esercizi precedenti
- **che**, al termine di tale esercizio, **non hanno ancora assunto rilevanza fiscale** e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

In aggiunta, **viene previsto che**:

- le **voci del valore e dei costi della produzione** rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina
- devono essere **assunte per il loro valore contabile**, anche se diverso dal valore fiscale.

RIPORTO ECCEDEXENZA DI ROL (comma 7)

Come per il passato è previsto meccanismo di riporto delle eventuali eccedenze di ROL; tuttavia ciò trova un limite nel periodo in cui si è generata tale eccedenza:

- **se formatesi fino al 2018: non sono più utilizzabili** (ad eccezione delle eccedenze relative a prestiti contratti prima del 17/06/2016)
- **se formatesi dal 2019: sono riportabili fino a 5 periodi d'imposta successivi**

La limitazione temporale del quinquennio rende rilevante la priorità di utilizzo del ROL.

Mod. Redditi SC 2018

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	,00	Interessi passivi direttamente deducibili	4	,00	Eccedenza interessi passivi	5	,00
	RF119	Risultato operativo lordo	1	,00	Precedente periodo d'imposta	2	,00	Presente periodo d'imposta	3	,00	Interessi passivi deducibili	4	,00			
Eccedenza persa (salvo deroga)	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile	1	,00	Consolidato	2	,00	3	,00	IRES					
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	(di cui	1	,00	non trasferibili al consolidato	2	,00	trasferiti al consolidato	3	,00					

RIPORTO DI INTERESSI PASSIVI (comma 5)

Le eccedenze di interessi (resi indeducibili nei periodi precedenti per in capienza del ROL) mantengono il regime previgente, e cioè la possibilità:

- ➔ di essere **riportati agli esercizi successivi** (al fine di incrociare una eccedenza di ROL e poter quindi diventare deducibili quale variazione in diminuzione in dichiarazione)
- ➔ **senza alcun limite temporale**.

Nota: la disposizione si applica anche agli interessi passivi che al termine del 2018 non sono stati dedotti.

Esempio1

Si consideri il caso di una società che ha generato fino al 2018 delle eccedenze di ROL:

ESEMPIO CON ECCEDEXENZA DI ROL 2018		
VOCI	Caso 1	Caso 2
INTERESSI PASSIVI	€ 50.000,00	€ 80.000,00
INTERESSI ATTIVI	€ 10.000,00	€ 20.000,00
DIFFERENZA	€ 40.000,00	€ 60.000,00
30% del ROL	€ 200.000,00	€ 300.000,00
ECCEDEXENZA DI ROL	€ 20.000,00	€ 30.000,00

Dette eccedenze di ROL non sono riportabili in avanti (ad esclusione degli interessi passivi per prestiti stipulati prima del 17/06/2016), in quanto generatesi nel 2018.

Ove la situazione fosse riferita al 2019, l'eccedenza potrebbero essere riportate fino al 2024

Esempio2

- Una Srl nel 2018 presenta interessi passivi per €. 40.000 ed un ROL di €. 100.000:
- nel periodo risultano deducibili solo €. 30.000
 - l'eccedenza di €. 10.000 è riportabile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti di tempo.

DECORRENZA: le norme sugli interessi passivi **decorrono** dal **periodo d'imposta 2019**.

	FINO AL 2018	DAL 2019
Interessi capitalizzati	Esclusi da verifica	Inclusi nella verifica
Calcolo del ROL	A valori civilistici	A valori fiscali
Eccedenza di ROL	Riportabile senza limiti	Limite di 5 periodi (ROL fino al 2018 non riportabile)
	No nuova applicazione del 30%	Nuova applicazione del 30%
	Nessuna priorità di utilizzo	Priorità di utilizzo del ROL di periodo
Eccedenze di interessi passivi	Riportabili senza limiti	
Società di locazione immobiliare	Nessuna verifica per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto/costruzione di fabbricati da destinare alla locazione	

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DA E VERSO L'ESTERO

Il D.lgs. 142/2018 sostituisce le seguenti disposizioni:

- **l'art. 166** del TUIR in materia di **trasferimento all'estero della residenza fiscale** di soggetti che esercitano imprese commerciali;
- **l'art. 166-bis** del TUIR concernente il **trasferimento in Italia di soggetti esteri**.

IMPOSIZIONE IN USCITA

Il nuovo art. 166 fornisce una disciplina completa con riguardo all'**imposizione in uscita delle imprese commerciali** recependo anche alcune disposizioni contenute nel **D.M. 02/07/2014** che viene implicitamente **abrogato**. Tuttavia vengono fatti **salvi** gli effetti derivanti dall'applicazione del **Prov. 10/07/2014** (emanato in attuazione del predetto D.M.) con il quale sono state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull'exit tax nonché della rateazione.

In tal modo le **disposizioni** dettate da tale norma **continuano ad avere efficacia** anche per la nuova disciplina fino a emanazione di un ulteriore provvedimento.

In via generale si evidenzia che **la nuova disciplina** si discosta dalla precedente, non solo per l'estensione dell'ambito applicativo, ma anche per i seguenti aspetti:

- **introduzione del concetto di valore di mercato**, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- **riduzione da 6 a 5** del numero delle **rate** in caso di **rateizzazione delle imposte** (il rateizzo riguarda l'intera imposta e sulle rate sono dovuti gli interessi; vengono disciplinate anche le ipotesi di decadenza che, tra l'altro, in parte riproducono la disciplina del D.M. 02/07/2014);
- **eliminazione** della possibilità di fruire della **sospensione del versamento delle imposte**.

Si elencano di seguito i **casi** in cui si applicano alle imprese commerciali le **norme sull'imposizione in uscita**, le modalità di **determinazione dell'imponibile** e il **periodo d'imposta di imputazione del reddito** nelle diverse fattispecie di applicazione dell'exit tax:

AMBITO APPLICATIVO	REDDITI IMPONIBILI	IMPUTAZIONE DEL REDDITO (*)
Sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono la residenza fiscale all'estero	La plusvalenza è data dalla differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività trasferiti. La fattispecie non ricorre se detti attivi/passivi confluiscono nel patrimonio di una S.O. di tale soggetto situata in Italia	Alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia
Sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono attivi ad una loro S.O. situata all'estero, con riferimento allo quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite	La base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla S.O. situata all'estero	Nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla S.O. situata all'estero
Sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una S.O. situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera S.O. alla sede centrale o ad altra S.O. situata all'estero	La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della S.O. trasferita alla sede centrale o alla S.O. all'estero	Nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione
Sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una S.O. situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale S.O. alla sede centrale o ad altra S.O. situata all'estero	La base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla S.O. all'estero	Nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla S.O. situata all'estero
Sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati incorporati da una società non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti, oppure hanno effettuato il conferimento di una S.O. o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto residente all'estero	La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, dopo tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una S.O. di un soggetto non residente situata in Italia	Nel momento in cui ha effetto l'operazione
(*) Non si tiene conto di minus/plusvalenze realizzate successivamente al momento di determinazione del reddito in via definitiva.		

Il **trasferimento di attivi a/da una stabile organizzazione** si intende effettuato quando le attività si considerano rispettivamente entrate/uscite nel/dal patrimonio della stabile organizzazione. La **medesima disposizione di applica anche nel caso imposizione in ingresso**.



VALORE DI MERCATO (in sostituzione del valore normale): è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. 14/05/2018, emanato ai sensi del co. 7, art. 110, del TUIR, in tema di prezzi di trasferimento.

Il medesimo concetto viene previsto anche per l'imposizione in ingresso.

Le disposizioni recate dai **co. 5 e 6** del nuovo art. 166 ripropongono, rispettivamente, la previgente disciplina del co. 2, in tema di **tassazione dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta**, e quella contenuta nel co. 2-bis, relativamente al **regime delle perdite**. Tuttavia, le predette disposizioni sono state adattate in ragione delle diverse fattispecie individuate dalla novella normativa.



Nota: alle imprese individuali ed alle società di persone si applica la **tassazione separata**, che colpisce:

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione onerosa di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;
- i redditi compresi nelle somme attribuite/valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni.

Infine, viene confermata la disposizione previgente che stabilisce che il **trasferimento della residenza fiscale all'estero da una società di capitali** non dà luogo all'imposizione dei soci della società trasferita.

Decorrenza: le novità si applicano dal **2019** (previa emanazione dei provvedimenti attuativi).

VALORI FISCALI IN INGRESSO

Il nuovo art. 166-bis del TUIR disciplina i valori fiscali in ingresso e contiene le medesime disposizioni previste dal novellato art. 166. Di conseguenza, le nuove norme si applicano alle seguenti ipotesi

AMBITO APPLICATIVO
Soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la residenza fiscale
Soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata in Italia
Soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce in Italia un complesso aziendale
Soggetto fiscalmente residente in Italia che possiede una S.O. all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione

Le **attività oggetto di trasferimento assumono fiscalmente il valore di mercato**, a condizione che:

- i **soggetti coinvolti** nel trasferimento abbiano la **residenza fiscale**
- in uno **paese UE** o incluso tra i paesi **"collaborativi"** (in materia di scambio di informazioni fiscali).

Se il **soggetto coinvolto nell'operazione fa parte di Stati/territori diversi dall'UE** o da quelli con cui vi è adeguato scambio di informazioni fiscali:

- il **valore fiscale** assunto è il valore di mercato,
- determinato in esito **all'accordo preventivo** stipulato con l'Amministrazione finanziaria.

In **assenza di tale accordo**, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

Un provvedimento dell'Agenzia definirà le disposizioni attuative.

DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC)

L'art. 4 sostituisce l'art. 167 TUIR in tema di società controllate non residenti (**CFC**) che si applica alle **persone fisiche, società di persone e di capitali** che controllano soggetti non residenti.

CONTROLLO: si considerano soggetti controllati non residenti:

- l'impresa, la società o l'ente non residenti nel territorio dello Stato controllato direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. (quindi anche controllo di fatto) da un soggetto residente,
- ovvero, la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50%, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.

Vengono **incluse tra le fattispecie di soggetti controllati non residenti** anche le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri, nonché le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la *branch exemption*.

L'applicazione della **disciplina sulle CFC** richiede le seguenti **condizioni**:

- la **tassazione effettiva** dei soggetti controllati è inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia; si demanda a un Provv. dell'Agenzia il compito di indicare i criteri per effettuare la verifica di tale condizione;
- **oltre 1/3 dei proventi realizzati dai soggetti controllati è generato dal c.d. *passive income***,

PASSIVE INCOME: redditi derivanti	
da interessi o qualunque altro reddito generato da attivi finanziari canoni o qualsiasi altro reddito prodotto da proprietà intellettuale	da cessione di beni/ servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.
da dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni	
da leasing finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria ed in generale finanziaria	



Nota: le disposizioni sulle CFC non si applicano alle situazioni in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tale esimente mediante l'istituto dell'interpello.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO	I redditi del soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. In caso di partecipazione indiretta i redditi sono imputati ai soggetti residenti o alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	Per la determinazione del reddito del soggetto controllato non residente , da imputare per trasparenza al soggetto residente, si applicano le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti, ad eccezione delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore (sostituiti dagli ISA), l'aiuto alla crescita economica (ACE) (abrogato dalla legge di bilancio 2019) e la rateizzazione delle plusvalenze.
TASSAZIONE DEL REDDITO	I redditi da imputare per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media del soggetto controllante che, in ogni caso, non può essere inferiore all'aliquota ordinaria IRES.
IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	Sono ammesse in detrazione - con modalità e limiti ex art. 165 TUIR - le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo all'estero dal soggetto non residente .
UTILI ESCLUSI DAL REDDITO	Sono esclusi dal reddito del soggetto residente gli utili distribuiti dal soggetto controllato non residente per un ammontare corrispondente al reddito già imputato per trasparenza ed anche in periodi d'imposta precedenti. Tale disposizione non opera per gli OICR non residenti.
IMPOSTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI	È ammessa la detrazione delle imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito fino a un ammontare pari alla differenza tra l'imposta calcolata sui redditi imputati per trasparenza e le imposte definitive pagate all'estero dal soggetto non residente
ACCERTAMENTO E SEGNALE IN DICHIARAZIONE	Viene previsto, in maniera analoga al previgente co. 8-quater dell'art. 167 , che l'Agenzia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prima di procedere ad accertamento, deve notificare un apposito avviso al contribuente ▪ con il quale viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni in materia di imposizione delle CFC. Inoltre, si ribadisce l' obbligo di segnalare in dichiarazione dei redditi le partecipazioni per le quali sussistono gli estremi per applicare la disciplina della CFC, nelle ipotesi in cui non è stato presentato interpello all'Agenzia, nonché qualora l'interpello presentato ha ricevuto risposta non favorevole. Qualora l'Agenzia delle entrate fornisca risposta positiva all'interpello , il contribuente è esonerato dal dimostrare in sede di controllo la sussistenza delle condizioni che escludono l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC (riproduzione del co. 8-quinquies dell'art. 167).
DECORRENZA E ATTUAZIONE	Le norme in tema di CFC entrano in vigore il 2019 e con decreto del MEF possono essere adottate disposizioni attuative . Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del D.M. 429/2001.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESTERE

L'art. 5 del D.lgs. 142/2018 modifica la normativa in tema di **dividendi e plusvalenze** in relazione alle modifiche apportate alla **nozione di controllo societario che diventa:**

- **rilevante** ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri
- e **anche** ai fini della disciplina della **tassazione di dividendi e plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata**.

Inoltre, viene introdotto l'art. **47-bis nel TUIR** ai sensi del quale sono previsti **criteri specifici per l'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata**.

La **sostituzione del co. 4, dell'art. 47**, del TUIR tiene conto delle modifiche intervenute sulla disciplina dei utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167, co. 4, del TUIR a cui la disposizione faceva riferimento.



Nota: resta fermo che gli utili provenienti da società residenti in Stati/territori a fiscalità privilegiata concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile.

In particolare, la disposizione fa ora riferimento alle seguenti disposizioni del TUIR:

- **co. 1, art. 47-bis**, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati;
- **co. 2, art. 167**, che ha introdotto una nuova nozione di controllo, ai fini della disciplina CFC.



DISAPPLICAZIONE: il contribuente può in ogni caso dimostrare, anche tramite interpello ed al fine della disapplicazione della disciplina prevista per i dividendi provenienti da imprese localizzate in territori a fiscalità privilegiata, che la partecipazione, sin dal primo periodo di possesso, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati/territori a regime fiscale privilegiato.

L'introduzione dell'**art. 47-bis** stabilisce, in sostituzione del previgente co. 4, art. 167, del TUIR, le **condizioni per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata** distinguendo tra **partecipazioni**:

PARTECIPAZIONE	INDIVIDUAZIONE DEL REGIME FISCALE
DI CONTROLLO (co. 2, art. 167, TUIR)	Per l'individuazione del regime fiscale privilegiato occorre effettuare il confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50% della tassazione effettiva italiana
NON DI CONTROLLO	Occorre effettuare il confronto tra l'aliquota nominale estera e il 50% dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote della presenza di regimi speciali.

Sono previste due **esimenti** per **disapplicare** la **disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati**:

TUIR, art. 47-bis	ESIMENTI
co. 2, lett. a)	Il soggetto residente dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali
co. 2, lett. b)	Il soggetto residente dimostra che dalla partecipazione estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati/territori a fiscalità privilegiata

Per finalità di coordinamento normativo con il nuovo art. 47-bis, sono state apportate alcune **modifiche all'art. 68 del TUIR** (relativo alla **tassazione delle plusvalenze**):

- **co. 4:** è stato unificato il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dal fatto che siano partecipazioni qualificate o meno; resta ferma la loro piena concorrenza alla formazione del reddito;



ESIMENTE: se il contribuente vuol far valere l'esimente di cui alla citata lett. b), co. 2, deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la percezione di plusvalenze da cessione di partecipazioni in imprese/enti residenti/localizzati in Stati/territori a fiscalità privilegiata; a tali fini, la condizione di mancanza dell'effetto di localizzare i redditi negli Stati in parola deve sussistere ininterrottamente sin dal 1° periodo di possesso. Per i rapporti detenuti da più di 5 periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente la sussistenza di tale condizione ininterrottamente per i 5 periodi d'imposta anteriori al realizzo.

- **co. 4-bis:** la novità riguarda le plusvalenze realizzate su partecipazioni in soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata per i quali è dimostrato che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva; in tal caso al cedente controllante residente spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR in ragione delle imposte assolate dall'impresa durante il periodo di possesso della partecipazione (tale disposizione è stata prevista anche nel novellato, sempre per finalità di coordinamento normativo, co. 4-bis, art. 86, in materia di **tassazione delle plusvalenze derivanti da beni d'impresa**).



DECORRENZA: le nuove norme si applicano a decorrere **dal 2019**, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

PLUSVALENZE ESENTI

L'art. 5 del D.lgs. 142/2018 interviene **sull'art. 87, del TUIR, in tema di plusvalenze esenti**, con particolare riferimento:

- **alla lett. c), del co. 1** - la cui modifica è dettata al fine del coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 47-bis e 167 del TUIR - che prevede come requisiti per l'esenzione la residenza fiscale o localizzazione dell'impresa/ente partecipato in Stati/territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, o, alternativamente, è previsto che la dimostrazione dell'esimente di cui alla lett. b), co. 2 del medesimo art. 47-bis, per le cessioni effettuate con controparti che non appartengono allo stesso gruppo del cedente, deve essere effettuata con riferimento ad un periodo massimo di 5 periodi d'imposta;
- al **co. 2**: ferma restando che il requisito dell'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del 3° periodo d'imposta anteriore al realizzo, **viene previsto che il requisito di cui alla suddetta lett. c), co. 1**, deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da oltre 5 periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti extra-gruppo del dante causa, la predetta condizione deve sussistere ininterrottamente per i 5 periodi d'imposta anteriori al realizzo.



DECORRENZA: in modo analogo a quanto previsto per dividendi/plusvalenze estere, anche per le plusvalenze esenti le nuove norme si applichino a decorrere **dal 2019**, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE

L'art. 12 del D.lgs. 142/2018 **ridefinisce**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la **nozione di intermediari finanziari**, delle **holding finanziarie e non finanziarie** (cd. "industriali").

La nuova definizione di intermediari si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti. In particolare, il co. 1 dell'articolo in esame:

- interviene sulla **disciplina in materia di imposte sui redditi** (artt. 96, 106 e 113 del TUIR) al fine di sostituire il riferimento agli enti creditizi e finanziari con quello agli intermediari finanziari;
- **introduce nel TUIR l'art. 162-bis** che fornisce una definizione degli intermediari finanziari valida ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

INTERMEDIARI FINANZIARI	Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del D.lgs. 38/2005, e soggetti con stabile organizzazione in Italia aventi le stesse caratteristiche	
	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari diversi da quelli sopra indicati	
	Confidi (art. 112-bis, TUB) e operatori del microcredito (art. 111, TUB)	
SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE	FINANZIARIA	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari
	NON FINANZIARIA E ASSIMILATI	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
		Soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, come definita dal D.M. 53/2015 (emanato in attuazione delle norme del TUB relative a tale tipologia di attività)
L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari, sommati ad altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50% del totale.		
L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti, sommati ad altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale		



DECORRENZA: le nuove definizioni di intermediari a fini IRES e IRAP si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018**.